



**CIRCOLARE N. 25  
2013/2014  
DEL 14 NOVEMBRE 2013**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 15 – 2013 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 15 – 2013 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Misura dell’acconto IRES ed IRAP per il 2013”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

13 novembre 2013

prot. n. 11.547

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**Circolare n.15 - 2013**

Oggetto: Misura dell'acconto IRES ed IRAP per il 2013 –

Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato) scade il termine per il versamento del 2° acconto delle imposte IRES ed IRAP per il 2013 determinato sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Il comma 20 del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha stabilito che la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES ed IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è aumentata dal 100 al 101 per cento.

Il secondo periodo dello stesso comma 20 prevede che *“la disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto”*.

Pertanto, i soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto IRES ed IRAP, calcolata nella misura del 40% del 100% delle imposte dovute sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, dovranno procedere al ricalcolo dell'acconto complessivo, nella misura del 101% delle imposte dovute per il 2012 e versare la differenza tra l'importo ricalcolato al 101% e l'importo versato in sede di 1° acconto.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che nella determinazione dell'imposta gravante sul reddito dell'esercizio precedente, sulla quale ricalcolare l'acconto, occorre tenere conto della minore deducibilità dei costi delle auto aziendali in vigore dal 2013.

Anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – come numerose società ed associazioni sportive che chiudono il bilancio al 30 giugno – l'acconto dovuto per l'esercizio 2013/2014 (in corso al 31 dicembre 2013) ammonta complessivamente al 101% dell'imposta dovuta per l'esercizio 2012/2013.

Tuttavia, la prima rata di acconto, da versare entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del bilancio e, quindi, nel caso di specie, entro il prossimo 16 dicembre, si ritiene che vada versata calcolando il 40% del 100%, e non del 101%, dell'imposta dovuta per l'esercizio 2012/2013. Ciò in quanto il predetto secondo periodo del comma 20 citato dispone testualmente che la disposizione *produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto*.

Pertanto, in assenza di interpretazioni difformi, è da ritenere che l'aumento dell'acconto al 101% anche per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, possa effettuarsi in sede di seconda rata (da versare entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio e, nel caso di specie entro il 31 maggio 2014), in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto (101%) e l'importo della prima rata di acconto.

Tutto quanto sopra, tenendo, però, in considerazione la possibilità di ridurre l'acconto in previsione di una eventuale minore imposta dovuta per l'esercizio in corso rispetto a quella dovuta per l'esercizio precedente.